

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC.2206/2022 – PRES. CARRIERO- REL. DOLMETTA

Finanziamento – contratto di assicurazione – requisito formale - prova della conclusione - assenza – effetti (cod. civ., artt. 2721, 2724; d.lgs. n. 385/1993, artt. 117, 119, 127).

Ancorché connessa a una diversa contestazione relativa alla difformità tra Taeg effettivo e Taeg contrattuale, l'accertamento della mancata stipula del contratto di assicurazione (il cui onere incombe sull'intermediario) determina la restituzione dell'importo versato a questo titolo (MDC).

FATTO

1.- Con atto presentato nell'agosto 2021, il ricorrente, che si avvantaggia dell'assistenza di un consulente finanziario, espone di avere stipulato un contratto di prestito personale nell'agosto 2013; di avere, nel corso di esecuzione del relativo rapporto, constatato di possedere una documentazione solo parziale dell'operazione; di avere chiesto nel febbraio 2021, per il proposito avvalendosi della norma dell'art. 119 comma 4 TUB, all'intermediario di consegnargli opportuna copia di tutta la documentazione occorrente; di avere da quest'ultimo ricevuto tempestiva risposta.

Compulsati i documenti così ottenuti, egli assume che il contratto di finanziamento è privo della pur necessaria sua sottoscrizione; assume altresì che del contratto di assicurazione CPI, «abbinato forzosamente» al prestito per il «valore di € 1.134,00» risulta assente una «qualunque attestazione a testimonianza della volontà del cliente» di abbinare al detto finanziamento la polizza: nella specie proprio mancando un «qualsiasi documento che testimoni il perfezionamento del negozio assicurativo».

Formati questi assunti, nel prosieguo il ricorrente rileva che «nel contratto in questione è riportato un TAEG pari a 11,39%»; «dai calcoli effettuati il corretto valore del TAEG del finanziamento risulta essere pari a 13,98%»; «tale differenza risiede nel mancato inserimento dei premi dovuti a polizze assicurative obbligatorie».

2.- Esposte le riferite circostanze, il ricorrente conclude secondo i termini che qui in appresso vengono riportati per stralci.

In via principale, «in virtù della mancata stipula del contratto di assicurazione CPI (contesto oggettivo), accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il tasso annuo effettivo globale indicato e il tasso annuo effettivo globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula»; accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di prestito personale in questione relativo alla determinazione del tasso annuo effettivo globale»; condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza».



In via subordinata, «accogliere la domanda di nullità delle clausole di interessi per l'applicazione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pattuiti (art. 117 comma 7 TUB)».

In via di ulteriore subordine, «in virtù dell'imposizione obbligatoria del contratto di assicurazione CPI, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il tasso annuo effettivo globale indicato e il tasso annuo effettivo globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula»; accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di prestito personale in questione relativo alla determinazione del tasso annuo effettivo globale»; condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza».

3.- In sede di controdeduzioni, l'intermediario, in ordine alla contestazione di assenza di forma scritta delle pattuizioni, rileva in particolare che il contratto di finanziamento risulta completo in tutte le parti e regolarmente sottoscritto dal ricorrente (sebbene, per mero errore materiale, con firma apposta nella sezione riservata al coobbligato e non al richiedente), come da documentazione prodotta in sede di ricorso.

Aggiunge, inoltre, che la sottoscrizione del contratto di finanziamento, da parte del ricorrente, attesta la sua accettazione di tutte le condizioni ivi riportate, inclusa quella relativa al premio assicurativo di € 1.134,00. Sottoscrivendo il contratto di prestito, la ricorrente ha accettato quindi che la scrivente trattenesse la somma di € 1.134,00 per la copertura assicurativa a suo nome. Pertanto, l'avvenuto smarrimento dei relativi moduli di adesione (come da denuncia del 29/07/2021) non comporta – si conclude - che il contratto assicurativo non sia stato stipulato, né che la stessa non abbia prestato il suo consenso alla sua formalizzazione.

DIRITTO

- 4.- Pur affermando la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di sua sottoscrizione, nell'arco delle sue conclusioni il ricorrente non formula la richiesta del relativo accertamento.
- Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno comunque affrontare questo profilo: in ragione della rilevabilità anche d'ufficio della c.d. *exceptio nullitatis* (pure ove, com'è nel caso, si tratti di nullità di protezione; cfr. la norma dell'art. 127, comma 2, TUB). E in funzione della maggior chiarezza complessiva dell'esposizione.
- 5.- Nel merito, infatti, il contratto di finanziamento non risulta affetto dal vizio di difetto di forma. La circostanza che la sottoscrizione dell'attuale ricorrente risulti apposta sotto la dicitura di «coobbligato» e non già sotto quella di «richiedente» si palesa del tutto irrilevante.

Nei fatti, la sottoscrizione così apposta copre tutte le dichiarazioni e clausole contenute nel contratto (al pari di quanto sarebbe avvenuto, cioè, se la stessa avesse seguito la dicitura di «richiedente»); né la diversità delle parole nasconde, per i fini concretamente in esame, qualche ambiguità o incertezza.

6.- Seguendo un percorso non particolarmente lineare, la conclusione assunta come principale dal richiedente pone - a presupposto della domanda di accertamento dell'effettivo TAEG dell'operazione - la rilevata circostanza della mancata stipula del contratto di assicurazione CPI. Nel contempo, peraltro, il ricorso in via espressa mette a base



dell'asserita differenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo proprio il fatto che quello indicato dalla banca non contiene il costo del premio assicurativo.

Di fronte a questa somma di asserzioni (che, per la verità, si ripropongono pure per la conclusione in ultimo subordine), il Collegio non può non rilevare la non concordanza delle stesse: la mancata stipula del contratto di assicurazione comportando, naturalmente, che nulla risulta allora dovuto per tale specifico proposito. Con la conseguenza che, nell'eventualità, non viene proprio a configurarsi, con riguardo al concreto della fattispecie e sul piano oggettivo, un problema di non corrispondenza del TAEG dichiarato con quello effettivo.

Ciò posto, il Collegio ritiene di potere (e dovere) procedere a un'interpretazione sostanzialistica delle richieste formulate dal ricorrente, nel senso di leggerle rendendole tra loro coerenti. E pertanto da intendere la conclusione formulata in via principale: in prima battuta, come richiesta di accertamento della mancata stipula del contratto di assicurazione; per il caso di mancato accoglimento di tale richiesta, poi, come domanda intesa al confronto sul TAEG, come (eventualmente) ricomprensivo del costo dell'assicurazione.

Nella sua formulazione, la conclusione principale del ricorrente è univoca nel chiedere la condanna dell'intermediario di quanto indebitamente percepito. In coerenza con i rilievi appena sopra manifestati, tale richiesta va correttamente intesa - per il caso di accertata mancata stipula del contratto di assicurazione – nel senso che la richiesta ripetizione ha come suo proprio e specifico oggetto le somme rappresentati il costo dell'assicurazione per il soggetto finanziato (e qui ricorrente).

7.- La richiesta relativa all'accertamento della mancata stipula del contratto di assicurazione va accolta.

Nella specie – va subito messo in chiara evidenza – non viene proprio a porsi la tematica relativa alla forma che debba eventualmente rivestire il contratto di assicurazione che sia inserito (in via di imposizione o in via occasionale) nel contesto di un'operazione bancaria. Nel caso concreto, infatti, non è stata fornita la prova dell'avvenuta stipula del contratto in questione; quindi, della sua esistenza in quanto tale. Prova il cui onere viene naturalmente a incombere sul capo dell'intermediario.

8.- Al sensi dell'art. 2721 c.c., il contratto di assicurazione CPI dev'essere provato per iscritto o comunque secondo mezzi probatori non meno qualificati.

Sarebbe del tutto fuori dall'attuale operatività imprenditoriale, in effetti, l'ipotesi che un contratto di assicurazione – stipulato a servizio di un finanziamento o nell'occasione della sua concessione – non venga redatto per iscritto e, inoltre, secondo i modelli predisposti dall'impresa.

9.- Nel caso di specie, l'intermediario assume di avere perduto la relativa scheda e di avere denunziato tale circostanza all'autorità. Peraltro, la norma dell'art. 2724, n. 3, c.c. ammette la prova per testi e quella per presunzioni solo nel caso in cui il contraente interessato dimostri che la perdita del documento è avvenuta «senza sua colpa».

Non consta che l'intermediario abbia anche solo allegato la circostanza richiamata dalla norma di legge.

10.- Non costituisce principio di prova scritta (ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c.), poi, il fatto che, nel testo del contratto di finanziamento, si faccia, tra le altre cose, cenno al premio di assicurazione.

Tale circostanza, infatti, non rende «verosimile» l'effettiva conclusione del contratto. Al più, indica che - secondo gli intendimenti del predisponente, non smentiti dal contraente adente



- un contratto di assicurazione avrebbe dovuto nei fatti venire concluso. Del resto, l'intermediario non adduce a integrazione del dato delle prove di ordine testimoniale o presuntivo (in effetti, tale fatto costitutivo di presunzione, cioè non potrebbe comunque essere stimato, come pur sostiene l'intermediario, la dichiarazione del ricorrente per cui le «condizioni di polizza» erano state «consegnate al cliente prima dell'eventuale sottoscrizione del contratto»).
- 11.- L'accoglimento, nei detti termini (cfr. il n. 6) della domanda del ricorrente comporta assorbimento di ogni altra richiesta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo della polizza assicurativa nei sensi di cui in motivazione (..omissis..)